



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE E SULLA SUA RIPARTIZIONE - ANNO 2024

Art. 40 comma 3 sexies D.Lgs 165/2001

Questa Relazione tecnico-finanziaria viene redatta secondo gli schemi e le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nelle sue Circolari, in primis con la Circolare 25 del 19/07/2012.

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con la sottoscrizione del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, la disciplina di riferimento per la costituzione del Fondo risorse decentrate dal 2023 è contenuta nell'art. 79, che individua:

- ai commi 1 e 1-bis le voci che compongono la parte stabile del Fondo;
- ai commi 2, 3 e 5 (quest'ultimo solo per l'anno 2023) le voci che compongono la parte variabile del Fondo.

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, in applicazione delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, viene quantificato per complessivi € **1.042.103,90** con determinazione del S.G. n. 107 del 11/06/2024.

Nel corso dell'anno potrà emergere la necessità di inserire nel Fondo risorse legate a specifiche disposizioni di legge ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 2016-2018 (quali i compensi per incentivi tecnici e/o i compensi spettanti agli avvocati dipendenti) o ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera a) del medesimo Contratto per importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Secondo le previsioni dettate **dall'ART 79 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 COMMA 1 E 1-BIS** le risorse stabili si compongono dalle seguenti voci:

- **comma 1 lettera a)**: dalle risorse di cui all'art. 67 comma 1 e comma 2 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, in particolare da:
 - Importo unico consolidato (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g);
- **comma 1 lettera b)**: da un importo su base annua, pari ad euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza 01/01/2021;
- **comma 1 lettera c)**: dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni;
- **comma 1 lettera d)**: da un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime dello stipendio tabellare riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- **comma 1-bis**: dalle risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore

del nuovo sistema di classificazione professionale (di cui all'art. 13 comma 1), ossia dal 01/04/2023;

VOCE ART. 79 COMMA 1 LETTERA A) CCNL 16/11/2022

L'importo unico consolidato (UIC), di cui all'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. 21/05/2018, è dato da "tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative al 2017 come certificate dal collegio dei revisori ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.01.2004".

L'importo individuato va poi depurato:

- 1) delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- 2) dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) qualora nel 2017 si avessero avuto incarichi di alta professionalità.

Come dettagliatamente evidenziato nella Sezione I della Relazione Tecnica Finanziaria del 19/12/2018 al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2018, **l'Importo Unico Consolidato** di cui **all'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018** è risultato così composto:

a) Risorse storiche consolidate Fondo 2003	479.930,99 €	
b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	95.597,44 €	696.356,17 €
c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	120.827,74 €	
d) quota annuale 2017 destinata al finanziamento delle posizioni organizzative	-59.452,10 €	-66.775,00 €
e) risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22/04/2004	-7.322,90 €	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (a+b+c-d-e)		629.581,17 €

Seguendo la previsione contrattuale dell'**ART. 79 COMMA 1 LETTERA A) del CCNL 16/11/2022**, all'importo unico consolidato (art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018) sono stabilmente aggiunte le somme individuate ai sensi:

- **dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21/05/2018**: importo su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.

Il personale in servizio alla data del 31/12/2015 è di 145 dipendenti (tutti a tempo indeterminato ed esclusi i dirigenti).

Nel Fondo 2024 si inserisce il medesimo importo individuato nel Fondo 2023, pari ad € 12.064,00;

- **dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21/05/2018**: importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Nel Fondo 2024 si inserisce l'importo individuato nel Fondo 2023, pari ad € 15.730,70.

- **dell'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21/05/2018:** importi relativi alle retribuzioni individuali di anzianità e degli "assegni ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio (comprensivo di tredicesima mensilità). L'importo confluisce dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

La somma individuata per tale voce nel Fondo risorse decentrate del 2023 (€ 51.724,66 con riferimento al personale cessato negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) non viene incrementata nel 2024 in quanto non si sono corrisposte retribuzioni individuali di anzianità al personale che è cessato nel corso del 2023 (vedi tabella sotto).

CESSATI DAL SERVIZIO ANNO 2023	DATA CESSAZIONE (ultimo giorno di lavoro)	RIA	Ass. pers. Non risassorbibile	RIA+ASS.PERS.N ON RIASSORBIBILE ANNUALE	RISPARMIO ANNUALE
CANELLINI FRANCESCA	28/02/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STEVANATO GIULIO	01/10/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BIASIN PAOLO	30/12/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

L'importo complessivamente inserito per tale voce nel Fondo risorse decentrate del 2024 è quindi il medesimo del 2023: € 51.724,66.

Non si rilevano somme ai sensi delle lettere d), e), f), g) del comma 2 dell'art. 67 CCNL 21/05/2018.

VOCE ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) CCNL 16/11/2022

Dal 2023 la parte stabile del Fondo risorse decentrate è incrementata dell'importo, su base annua, di € 10.562,50, pari a € 84,50 per 125 le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018.

Si ricorda che questo incremento annuale decorre retroattivamente dal 01/01/2021 e il recupero delle annualità 2021 e 2022 è avvenuto "una tantum" nel Fondo 2023, inserendo l'importo complessivo di € 21.125,00 tra le risorse variabili ai sensi della art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022.

VOCE ART. 79 COMMA 1 LETTERA C) CCNL 16/11/2022

Nessun incremento stabile della consistenza di personale.

VOCE ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) CCNL 16/11/2022

Si inserisce l'importo indicato nel Fondo 2023. Dal 2023 la parte stabile del Fondo risorse decentrate è incrementata dell'importo di € 28.494,44, dato dalla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 (n. 116 dipendenti dei quali non si è tenuto conto della percentuale di part-time). L'importo è stato quantificato seguendo l'orientamento Aran CFL 174.

VOCE ART. 79 COMMA 1-BIS CCNL 16/11/2022

Questa voce prevede che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/4/2023), le risorse stabili vengano incrementate anche dalla quota di risorse (già a carico del bilancio), corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenuto conto della percentuale di part-time.

Nel Fondo 2023 tale voce è stata quantificata per € 10.024,05 (computata su 9/12, inclusa la tredicesima) che, **nel Fondo 2024, viene incrementata di ulteriori € 4.455,13** in quanto calcolata in ragione d'anno. L'importo totale confluito nel Fondo 2024 è quindi di € 14.479,18.

INCREMENTO FONDO AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 1-BIS CCNL 16/11/2022

Dipendenti presenti al 01/04/2023			Importo annuo con 13 MENSILITA'		Δ D3-D1 con tredicesima
Matr.	Pos.ec.	% part time	D1	D3	
20060	D7V	full time	25.146,71 €	28.766,51 €	3.619,80 €
20057	D7V	full time	25.146,71 €	28.766,51 €	3.619,80 €
20054	D7V	full time	25.146,71 €	28.766,51 €	3.619,80 €
20053	D7V	full time	25.146,71 €	28.766,51 €	3.619,80 €
14.479,18 €					ART. 79 comma 1-bis ANNUO DAL 2024
10.024,05 €					importo da 01/04/2023 compresa la 13-esima Inserito nel Fondo 2023 – parte stabile
4.455,13 €					INCREMENTO PARTE STABILE 2024

DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE FISSA

A seguito di quanto stabilito dal comma 456 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e in applicazione della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'08/05/2015, vengono rese strutturali, a partire dal 2015, le decurtazioni del periodo 2011-2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per la riduzione proporzionale al personale cessato).

Queste decurtazioni permanenti vengono allocate, per effetto della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato relativa al Conto Annuale 2015, n. 13 del 15/04/2016, tra le risorse fisse del Fondo.

Descrizione	Importo CCIAA Venezia Rovigo
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2013 – Fondo 2014	€ 41.561,93

Riepilogando le voci di parte stabile:

Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022	ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21/05/2018	696.356,17 €
		-66.775,00 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	12.064,00 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	15.730,70 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	51.724,66 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	0,00 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA e) CCNL 21/05/2018	0,00 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	0,00 €
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	0,00 €

Art. 79 comma 1 lettera. B) CCNL 16.11.2022	10.562,50 €
Art. 79 comma 1 lettera c) CCNL 16.11.2022	0,00 €
Art. 79 comma 1, lettera d) CCNL 16.11.2022	28.494,44 €
Art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022	14.479,18 €
decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2023	-41.561,93 €
TOTALE RISORSE STABILI 2024	721.074,72 €

L'incremento stabile delle risorse per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023 (dove le risorse fisse, al netto della decurtazione permanente, sono state quantificate per complessivi € 716.619,59) **è di € 4.455,13** ed è dovuto a

Incremento delle risorse per la quantificazione in ragione d'anno della voce di cui all'art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022	4.455,13
---	----------

Sezione II – Risorse variabili

Ai sensi dell'**ART. 79 COMMA 2 DEL CCNL 16/11/2022** le risorse stabili possono essere integrate annualmente con importi aventi le caratteristiche di eventualità e di variabilità.

Per il 2024 la parte variabile del Fondo risorse decentrate è composta dalle seguenti voci con i relativi importi:

	Descrizione	Importo
Art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022	art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21/05/2018 Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997	Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali DA QUANTIFICARE
	art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/2018 Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	Incentivi per compensi tecnici DA QUANTIFICARE
		Compensi professionali da corrispondere agli avvocati dipendenti DA QUANTIFICARE
	Art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21/05/2018	Importi una tantum per RIA e assegni ad personam del personale cessato nel 2023. Si considerano le mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese sup. a 15 gg. 0,00 €
Art. 79 comma 2 lettera b) CCNL 16/11/2022	Risorse per un importo massimo pari all'1,2% del monte salari 1997, esclusa quota dirigenza	39.688,49 €
Art. 79 comma 2 lettera c) CCNL 16/11/2022	Risorse che adeguano la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva.	245.873,68 €
Art. 79 comma 2 lettera d) CCNL 16/11/2022	Risparmi di straordinario accertati a consuntivo anno 2023	17.462,47 €
Art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022	Quota parte delle risorse pari allo 0,22% M.S. 2018	8.126,32 €
Art. 80 comma 1 Ultimo periodo CCNL 16/11/2022	Economie Fondo anno 2023 Riferimento determinazione SG n. 90 del 20/05/2024	9.878,22 €

Nel dettaglio.

VOCE ART. 79 COMMA 2 LETTERA A) CCNL 16/11/2022

Secondo le previsioni dettate dall'art 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022, per il 2024 le risorse variabili si compongono delle seguenti voci:

- **art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018** - Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997. Per il 2024 questa voce non è ancora stata quantificata;
- **art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018** - Somme che disposizioni di legge prevedono in favore del personale. Per il 2024 dovranno essere quantificati i compensi per incentivi per funzioni tecniche e i compensi per gli avvocati dipendenti.
- **art. 67 comma 3 lettera d) del CCNL 21/05/2018** - Importi una tantum per RIA e "assegni ad personam" del personale cessato durante l'anno 2023. Si considerano le mensilità residue dopo la cessazione. Questa voce per il 2024 non viene inserita perché non si sono corrisposte retribuzioni individuali di anzianità al personale che è cessato nel corso del 2023 (vedi tabella pagina 3 su art. 67 comma 2 lettera c)).

VOCE ART. 79 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 16/11/2022

Secondo le previsioni della disposizione contrattuale, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le risorse variabili possono essere incrementate di un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari 1997 riferito al personale non dirigente. Per il 2024 la Giunta, con delibera n. 73 del 17/05/2024, conferma l'incremento del Fondo risorse decentrate mediante l'inserimento delle risorse quantificate in € 39.688,49 (il monte salari 1997 della ex CCIAA di Venezia ed ex CCIAA di Rovigo è rispettivamente di € 2.305.119,17 e di € 1.002.254,85, esclusa la quota di competenza della dirigenza e gli oneri contributivi a carico dell'amministrazione). Questo incremento viene correlato all'obiettivo di performance "mantenimento della Certificazione di Qualità ISO 9001-2015" rientrante nell'obiettivo strategico n. 6 del PIAO 2024-2026 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, approvato dalla Giunta con delibera n. del 4 del 29/01/2024).

Lo stanziamento di queste risorse, come richiamato in delibera, è avvenuto previa verifica delle condizioni dettate al successivo comma 4 dell'art. 79 (assenza di situazioni di dissesto, come disciplinate dalla normativa vigente e rispetto dei vincoli di bilancio/spesa), secondo la nota MISE n. 220612 del 11/06/2018.

VOCE ART. 79 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 16/11/2022

Secondo le previsioni della disposizione contrattuale, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, il Fondo risorse decentrate può essere incrementato annualmente "sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli Enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato,".

Questa norma contrattuale innova quanto era previsto all'art. 67 comma 3 lettera i) del C.C.N.L. del 21/05/2018 (ora disapplicato), in quanto l'adeguamento del Fondo non è più legato necessariamente al raggiungimento di specifici obiettivi definiti dall'ente. Tuttavia, anche per il 2024, con la delibera n. 73/2024 sopra citata, la

Giunta camerale ha deciso di stanziare la somma di € 245.873,68 correlandola a obiettivi operativi di performance del personale non dirigente così come contenuti nella specifica sezione del PIAO 2024-2026 e la cui realizzazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici annuali.

VOCE ART. 79 COMMA 3 CCNL 16/11/2022

Con la delibera n. 73/2024 la Giunta camerale ha voluto inoltre incrementare le risorse variabili del Fondo con le ulteriori risorse individuate al comma 3 dell'art. 79, il quale prevede che, a decorrere dal 2022, gli enti possano incrementare, in base alle loro capacità di bilancio, sia le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) sia le risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato per i dipendenti titolari di un incarico di E.Q.. La quantificazione di questo incremento deve avvenire ripartendo in misura proporzionale (sulla base dell'importo relativo al 2021 del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento per gli ex incarichi di posizione organizzativa) le risorse non superiori allo 0,22% del M.S. anno 2018.

L'importo complessivo risulta essere pari ad € 8.602,57 che viene ripartito nelle due quote come di seguito indicato:

Valore Monte Salari 2018		3.910.260,00 €
0,22% M.S. 2018 (incremento art. 79, comma 3)		8.602,57 €
Valori di riferimento per ripartizione	Stanziamento 2021	Quota destinabile
Stanziamento 2021 incarichi ex P.O.	€ 66.775,00	€ 476,26
Fondo risorse decentrate 2021	€ 1.139.375,62	€ 8.126,32
Totale	€ 1.206.150,62	€ 8.602,57

Ai sensi dello stesso comma 3 dell'art. 79, tali risorse (sia quelle che incrementano il Fondo sia quelle che incrementano lo stanziamento EQ) non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Nel Fondo risorse decentrate anno 2024, le risorse variabili stanziate complessivamente dalla Giunta camerale ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera c) C.C.N.L. 16/11/2022 verranno così rappresentate:

- € 245.873,68 – risorse art. 79 comma 2 lettera c)
- € 8.126,32 – risorse art. 79 comma 3

per un totale complessivo di € 254.000,00.

Lo stanziamento di queste risorse, come richiamato nella delibera 73/2024, è avvenuto previa verifica delle condizioni dettate dal comma 4 dell'art. 79 comma 2: assenza di situazioni di dissesto, come disciplinate dalla normativa vigente e rispetto dei vincoli di bilancio/spesa.

VOCE ART. 79 COMMA 2 LETTERA D) CCNL 16/11/2022

Come per gli anni passati, la parte variabile del Fondo risorse decentrate continua ad essere alimentata dai risparmi da straordinario accertati a consuntivo. Per il 2023, i risparmi da lavoro straordinario sono stati pari ad € 17.462,47 che vengono quindi inseriti nel Fondo 2024. Tale cifra è data dalla differenza tra lo stanziamento indicato nel preventivo 2023 sul conto 321003 "retribuzione straordinari" (pari ad € 90.000,00) e il relativo onere 2023 indicato nel consuntivo (pari ad € 72.537,53).

VOCE ART. 80 COMMA 1 CCNL 16/11/2022

Come ultima voce di composizione delle risorse variabili anno 2024 troviamo le economie di parte stabile del Fondo risorse decentrate anno precedente, quantificate in € 9.878,22 con determinazione del Segretario Generale n. 101 del 10/06/2024 e allocate nel Fondo ai sensi dell'art. 80 comma 1 ultimo periodo C.C.N.L. 16/11/2022. Queste risorse sono relative a destinazioni finanziate con risorse di parte stabile, non oggetto di contrattazione e non utilizzate integralmente a consuntivo. Infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del CCI – triennio 2023-2025 – sottoscritto il 19/12/2023, le risorse di parte stabile oggetto di contrattazione ma non integralmente utilizzate a consuntivo, vanno ad incrementare la performance (organizzativa e individuale) del Fondo di competenza.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

A parte la decurtazione permanente di cui all'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 inserita tra le risorse fisse e descritta nella Sezione I, il Fondo risorse decentrate 2024 non viene interessato da altre decurtazioni.

Il Fondo risorse decentrate rispetta la norma di contenimento alla crescita del salario accessorio del personale dettata dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il quale nell'abrogare dal 1° gennaio 2017 l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, stabilisce che “[...] al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [...]”.

Al fine di rispettare il Limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, questa Amministrazione ha considerato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento alle risorse del salario accessorio riferite alle singole categorie di personale (dirigente e non dirigente).

Si ritiene infatti di condividere le molteplici e convergenti deliberazioni della magistratura contabile, tra le quali si citano:

- Deliberazione 27/2019/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia;
- Deliberazione 100/2017/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;
- Deliberazione 277/2019/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana;
- Deliberazione 115/2023/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

secondo le quali il limite introdotto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai singoli fondi riferiti alle singole categorie di personale (personale dirigente o personale non dirigente).

Allo stesso modo si segnala che, a prescindere dalla collocazione delle circolari ministeriali nella gerarchia delle fonti, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 16 del 15/06/2020 recante le istruzioni per la compilazione del Conto annuale 2019, benché attenga ad istruzioni tecniche e abbia quindi una finalità di natura meramente tecnica-organizzativa, al capitolo 5 - Monitoraggio della

contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001), con riferimento ad una delle due novità nell'applicazione del limite 2016, afferma che *"a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione"*.

Sulla stessa linea è Unioncamere, interpellata via mail dal Servizio Risorse Umane e Sviluppo organizzativo e il cui parere è agli atti del Servizio.

Il trattamento accessorio dell'anno 2016 complessivamente inteso (dirigenti e non dirigenti), escludendo le voci che non rilevano ai fini dell'art. 23 summenzionato, diviene quindi la soglia da non superare nella quantificazione delle risorse annuali da destinare al trattamento economico accessorio del personale.

Il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 relativamente al complesso del personale camerale (dirigente e non dirigente) ammonta ad € 1.453.149,82 e risulta composto dalle seguenti voci:

limite trattamento accessorio personale dirigente anno 2016 Area Funzioni Locali	350.899,69 €
limite trattamento accessorio personale non dirigente anno 2016 Comparto Funzioni Locali	1.102.250,13 €
	1.453.149,82 €

Ciascuna voce risulta poi composta dalle seguenti:

- Per la categoria personale dirigente (come indicato nella Relazione tecnica-finanziaria relativa alla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2024):

Totali risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - 2016	205.176,24 €
Art. 26 comma 2 CCNL 23/12/1999 Integrazione pari all'1,2 monte salari della dirigenza per l'anno 1997	3.050,95 €
Art. 26 comma 1 lettera b) CCNL 23.12.1999	3.718,00 €
Art. 26 comma 3 CCNL 23/12/1999	145.429,54 €
Decurtazione 2016 per rispetto limite Fondo 2015	-6.475,04 €
LIMITE CATEGORIA PERSONALE DIRIGENTE 2016	350.899,69 €

- Per la categoria personale non dirigente

Fondo risorse decentrate anno 2016 (solo risorse soggette al limite)	1.012.250,13 €
Fondo straordinario	90.000,00 €
LIMITE CATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE 2016	1.102.250,13 €

Da quest'anno, per una più completa esposizione, si è tenuto conto del "fondo straordinario" ai fini della quantificazione del limite. Fino al 2023 infatti si è ritenuto (sulla scorta di un parere Aran protocollo 5401 del 13/05/2013) di non estendere al fondo dello straordinario il limite legale alla crescita delle risorse del trattamento accessorio. Questo perché le risorse per il lavoro straordinario del personale non dirigente sono stanziare a bilancio (dalla nascita di questa Camera) nel limite massimo consentito.

Le risorse quantificate in € 1.012.250,13 risultano così composte

Totali risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - 2016	648.675,99 €
Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01.04.1999 Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997 - somme provenienti da soggetti pubblici	4.974,85 €
Art. 15 comma 1 lett. n) CCNL 01.04.1999 Per le CCIAA importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997 ai sensi dell'art. 31 comma 5 del CCNL 06.07.1995 - progetti finalizzati	58.000,00 €
Art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 Incremento massimo dell'1,2 monte salari 1997 a decorrere dal 01.04.1999	39.688,49 €
Art. 15 comma 5	300.000,00 €
Decurtazione 2016 per riduzione proporzionale del personale in servizio Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015	-39.089,20 €
LIMITE FONDO 2016	1.012.250,13 €

Considerato che non tutte le risorse previste per il trattamento accessorio del personale anno 2024 sono soggette al vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e tenuto conto in particolare:

- ✓ dell'art 11 del d.lgs. 135/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019) secondo il quale: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- ✓ dell'art 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022, nella parte in cui precisa che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 non si applica *"alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;
- ✓ del parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18/12/2018 fornito alla Regione Lombardia, con il quale vengono riepilogate le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nel Fondo per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017,

le risorse del Fondo risorse decentrate anno 2024 che vengono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono le seguenti:

- per la parte stabile € 81.330,82 e precisamente:
 - € 12.064,00 pari all'incremento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
 - € 15.730,70 pari all'incremento di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 (incrementi differenziali PEO);
 - € 10.562,50 pari agli incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16/11/2022, ossia € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
 - € 28.494,44 pari all'incremento di cui all'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022, ossia i differenziali delle posizioni economiche per un importo pari

alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- € 14.479,18 pari all'incremento di cui all'art. 79 comma 1-bis del CCNL 16/11/2022, ossia i differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- per la parte variabile € 35.467,01, ossia:
- € 17.462,47 pari alle somme di cui all'art. 79 comma 2 lettera d): eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
 - € 8.126,32 pari alle risorse di cui all'art 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 - incremento del Fondo nonché del budget delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
 - € 9.878,22 pari alle somme di cui all'art. 80 comma 1 ultimo periodo, ossia le risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (c.d. residui Fondo anno precedente);

Per effetto di quanto previsto all'art. 79 comma 6 del C.C.N.L. 16/11/2023, la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di E.Q. "deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge".

L'ammontare delle risorse a carico del bilancio 2024 destinate agli incarichi di E.Q. è stato definito in € 94.000,00 - come confermato dalla Giunta nella deliberazione n. 73 del 17/05/2024 - e comprende l'incremento di € 476,26 individuato in applicazione dell'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 descritto in precedenza.

Le risorse complessive relative al trattamento economico accessorio del personale non dirigente per il 2024, da porre a confronto con il relativo Limite 2016, ammontano ad € 1.108.829,81 a cui vanno ad aggiungersi le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sottoposte al medesimo vincolo e individuate in € 339.978,43 (come meglio dettagliate nella Relazione Tecnico-finanziaria di costituzione del relativo Fondo).

Fondo risorse decentrate Risorse 2024 sottoposte a vincolo	925.306,07 €	
Risorse destinate agli incarichi di E.Q. Risorse 2024 sottoposte a vincolo	93.523,74 €	
Risorse per lavoro straordinario anno 2024	90.000,00 €	
Risorse trattamento accessorio personale non dirigente Risorse 2024 sottoposte a vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		1.108.829,81 €
Risorse trattamento accessorio personale dirigente Risorse 2024 sottoposte a vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		339.978,43 €
Ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2024 al trattamento accessorio personale (dirigente e non dirigente) e sottoposte al vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017		1.448.808,24 €

Le risorse come sopra individuate (€ 1.448.808,24) non superano il Limite 2016 (quantificato in € 1.453.149,82) e di conseguenza non si procede per il 2024 a decurtare il Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto di quanto stabilito all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	721.074,72 €
Risorse variabili	€ 321.029,18
Decurtazione 2024 per rispetto limite 2016 di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	0,00 €
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024	€ 1.042.103,90

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ci sono risorse allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II
Definizione delle poste di destinazione del Fondo
per la contrattazione integrativa

Questo modulo, in coerenza con le risorse previste nel Fondo risorse decentrate, definisce le modalità di utilizzo così come concordate in sede di accordo integrativo.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del Fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa per il 2024. Si fa riferimento agli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL (Indennità di comparto); agli utilizzi del Fondo giuridicamente già perfezionati (PEO storiche); agli istituti del Fondo la cui quantificazione, pur demandata alla negoziazione integrativa, è regolata da contratti pregressi su cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene. In generale tutti gli istituti regolati su base aziendale/datoriale senza specifica formalizzazione in sede di negoziazione integrativa.

Tra le destinazioni finanziate da risorse stabili abbiamo:

Descrizione	Importo
Art. 80 comma 1 che richiama le risorse di cui art. 78 comma 3 lettera b) CCNL 22/11/2023 Differenziali di progressione economica	466.490,65 €
Art. 80 comma 1 che richiama le risorse di cui art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22/04/2004 Indennità di comparto	58.983,23 €
RISORSE STABILI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE 2024	525.473,88 €

Per il 2024, gli istituti sopra riepilogati sono tutti finanziati con le risorse stabili del Fondo.

Le risorse stabili residue disponibili alla contrattazione ammontano ad € 195.600,84 come calcolate dalla tabella seguente:

Risorse stabili 2024	721.074,72 €
Risorse stabili NON disponibili alla contrattazione integrativa 2024	-525.473,88 €
Risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa 2024	195.600,84 €

Considerato il Fondo 2024 attuale, tutte le risorse variabili inserite sono disponibili alla contrattazione:

Risorse variabili 2024	321.029,18 €
Risorse variabili NON disponibili alla contrattazione integrativa 2024	0,00 €

Risorse variabili disponibili alla contrattazione integrativa 2024	321.029,18 €
---	---------------------

Riepilogando, per il 2024 le somme complessivamente disponibili alla contrattazione integrativa sono pari ad € 512.174,89, così ripartite:

Risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa	195.600,84 €
Risorse variabili disponibili alla contrattazione integrativa	321.029,18 €
Risorse disponibili alla contrattazione integrativa 2024	516.630,02 €

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno riportati i diversi istituti economici la cui quantità risulta formalmente negoziata nel contratto integrativo sottoposto a certificazione.

descrizione	Importo	Note
Art. 80 comma 2 lettera j) CCNL 22/11/2022 Differenziali stipendiali	29.100,00 €	Nuovi differenziali stipendiali 2024 (progressioni economiche orizzontali)
Art. 80 comma 2 lettera e) CCNL 22/11/2022 Indennità per specifiche responsabilità di cui art. 84 CCNL 22/11/2022	69.700,00 €	
Art. 80 comma 2 lettera c) CCNL 22/11/2022 Indennità condizioni lavoro di cui art. 84-bis che richiama art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	2.000,00 €	
Art. 80 comma 2 lettere a) b) CCNL 22/11/2022 Premi legati alla performance	415.830,02 €	Performance 2024
TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO 2023	516.630,02 €	

Con le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa (€ 195.600,84) si provvedono quindi a finanziare:

nuovi differenziali economici per	29.100,00 €
indennità per specifiche responsabilità per	69.700,00 €
indennità condizioni lavoro per	2.000,00 €
performance	94.800,84
per un totale di	195.600,84 €

Alla performance 2024 vengono quindi destinate:

Risorse stabili per	94.800,84 €
Risorse variabili per	321.029,18 €
per un totale di	415.830,02 €

Per il 2024 la contrattazione integrativa ha deciso che:

- i premi legati alla performance vengano ripartiti nella seguente misura, i:
 - il 67% per i premi legati alla performance organizzativa;
 - il 33% per i premi legati alla performance individuale.

Descrizione	Importo
Art. 80 comma 2 lettera a) Premi legati alla performance organizzativa	278.606,11 €
Art. 80 comma 2 lettera b) Premi legati alla performance individuale	137.223,91 €
Totale performance 2024	415.830,02 €

- i premi legati alla performance saranno attribuiti con i criteri esplicitati nel C.C.I. 2024.

Verifica del rispetto del comma 3 dell'art. 80 CCNL 16/11/2022 secondo il quale "La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 lettere a) b) c) d) e) f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificatamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2":

A	risorse art. 79 comma 2 CCNL 16/11/2022 (risorse variabili) con esclusione risorse di cui lettere c) f) g) comma 3 art. 67 CCNL 21/05/2018	39.688,49+245.873,68+17.462,47+8.126,32= 311.150,96 € Non comprende la somma di € 9.878,22 relativa ai residui Fondo 2023 (art. 80 comma 1)
B	Destinazioni finanziate con risorse variabili anno 2024: - Trattamento economico di cui al comma 2 lettera a) b) art. 80 comma 2 CCNL 16/11/2023 (premi correlati alla performance). - Per il 2024 gli altri trattamenti, di cui alle lettere c) e) f) sono finanziati con risorse stabili. - Per il 2024 non si destinano risorse di cui alla lettera d)	321.029,18 €
C	Performance individuale destinata per il 2024	137.223,91 € di cui € 105.939,63 finanziati con risorse variabili
	La contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse di cui al punto A) ai trattamenti economici di cui ai comma 2 lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 80 comma 2 CCNL 16/11/2022?	SI
	E, specificatamente, alla performance individuale almeno il 30% della parte prevalente delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 79 comma 2 CCNL 16/11/2022 (risorse variabili) con esclusione risorse di cui lettere c) f) g) comma 3 art. 67 CCNL 21/05/2018?	SI (30% di 311.150,96 € = 93.345,29 €) 105.939,63 > 93.345,29

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Voce non presente in quanto non sono previste destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

descrizione	Importo	Tipologia risorse	Importo complessivo
Somme NON regolate da contratto	525.473,88 €	Risorse stabili	525.473,88 €
	0,00 €	Risorse variabili	
Somme regolate da contratto	195.600,84 €	Risorse stabili	516.630,02 €
	321.029,18 €	Risorse variabili	
Destinazioni ancora da regolare	0,00 €		0,00 €
TOTALE 2024			1.042.103,90 €

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non presente in quanto non è stata compilata la sezione V del Modulo I.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Le risorse stabili per il 2024 ammontano a € 721.074,72 mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali storiche € 466.490,65; indennità di comparto € 58.983,23; nuove progressioni orizzontali o nuovi differenziali economici € 29.100,00) ammontano ad € 554.573,88.
Le destinazioni di utilizzo del Fondo 2024 aventi natura certa e continuativa sono quindi coperte con le risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità.
- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività (ossia i premi legati alla performance) viene erogata applicando il Sistema di misurazione e valutazione della performance in uso (determinazione del Segretario Generale n. 32 del 14/03/2024), in coerenza con il D.Lgs 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.
- c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (differenziali economici o progressioni economiche orizzontali).
I nuovi differenziali stipendiali (progressioni economiche) previsti per il 2024 saranno attribuiti sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione integrativa triennale 2023-2025, come evidenziati all'art. 9 del di CCI 2023-2025 sottoscritto il 19/12/2023. I nuovi differenziali economici saranno riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, ad una quota limitata di dipendenti complessivamente non superiore al 50% degli aventi diritto.

Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

	2023	2024	Diff. 2024-23
A. Risorse stabili	716.619,59	721.074,72	+ 4.455,13
Art. 67 c. 1 Ccnl 16-18 - Unico importo consolidato 2017	629.581,17	629.581,17	-
Art. 67 .c 2 lett a) Ccnl 16-18 - Inc. 83,20 euro dal 31.12.2018	12.064,00	12.064,00	-
Art. 79 c. 1 lett. b) Ccnl 19-21 - Inc 84,50 euro dal 1.1.2021	10.562,50	10.562,50	-
Art. 67 c. 2 lett. b) Ccnl 16-18 - Ridet. increm. stip. Ccnl 16-18	15.730,70	15.730,70	-
Art. 79 c. 1 lett. d) Ccnl 19-21 - Ridet. increm. stip. Ccnl 19-21	28.494,44	28.494,44	-
Art. 79 c. 1-bis Ccnl 19-21 - Diff stip B3-B1, D3-D1	10.024,05	14.479,18	+ 4.455,13
Art. 67 c. 2 lett. c) Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. cessato	51.724,66	51.724,66	-
Art. 67 c. 2 lett. g) Ccnl 16-18 - Increm. riduz. stab. straord.	-	-	-
Art 79 c 1 L C Ccnl 19-21 - Incr. stabile consist. personale	-	-	-
Art. 1 c. 456 L. 147/2013 - Decurtazione permanente	- 41.561,93	- 41.561,93	-
B. Risorse variabili	443.863,69	321.029,18	- 122.834,51
Art. 43 L. 449/1997 - Entr. conto terzi o utenza o sponsor.	3.000,00	-	- 3.000,00
Art. 16 cc. 4-5-6 D.L. 98/2011 - Resp. piani razionalizzazione	-	-	-
Art. 9 c. 3 D.L. 90/2014 - Comp. Avvocatura carico controparti	2.323,55	-	- 2.323,55
Art. 9 c. 6 D.L. 90/2014 - Comp. Avvocatura spese compensate	13.460,60	-	- 13.460,60
Art 1 DL 80/2021 - Inc ass. T.D. finanz diretto PNRR	-	-	-
Art. 45 DLgs 36/2023 - Incentivi alle funzioni tecniche	16.048,62	-	- 16.048,62
Art. 70-ter Ccnl 16-18 - Contributi Istat e atri Enti pub. autorizz	-	-	-
Art. 67 c. 3 lett. c) Ccnl 16-18 - Altre spec. disp. di legge	-	-	-
Art. 67 c. 3 lett. d) Ccnl 16-18 - RIA cessati anno precedente mensilità residue	3.524,94	-	- 3.524,94
Art. 79 c. 2 lett. b) Ccnl 19-21 - Integrazione 1,2% m.s. 1997	39.688,49	39.688,49	-
Art. 79 c. 2 lett. c) Ccnl 19-21 - Scelte org. gest., retrib. ecc.	267.747,36	245.873,68	- 21.873,68
Art. 79 c. 2 lett. d) Ccnl 19-21 - Risparmi straordinario anno precedente	12.885,77	17.462,47	+ 4.576,70

Art. 79 c. 3 Ccnl 19-21 - Increm 0,22% m.s. 2018 dal 1.1.2022	8.126,32	8.126,32	-
Art. 79 c. 5 Ccnl 19-21 - Increm. di cui art. 79 c. 1 lett. b) per anni 2021/2022 + Increm di cui art. 79 c. 3 per anno 2022	29.251,32		- 29.251,32
Art. 80 c. 1 ult. per. Ccnl 19-21 - Risorse stabili non utilizzate anno/i precedente/i	47.806,72	9.878,22	- 37.928,50
C. Decurtazione art. 23 comma 2 DLgs 75/2017 - decurtazione per rispetto limite 2016	-	-	-
D. Totale fondo sottoposto a certificazione (A+B+C)	1.160.483,28	1.042.103,90	- 118.379,38

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme allocate nel Fondo delle risorse decentrate 2024, quantificate con determinazione n. 107 del 11/06/2024, sono imputate al conto 321006 "retribuzione accessoria produttività" del preventivo economico 2024, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 29 del 15 dicembre 2023. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo relativo al 2023 risulta rispettato come da tabella di seguito riportata, che confronta l'ammontare del Fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2023 con l'effettivo utilizzo (onere 2023):

Voce risorsa	Destinazione	Onere	EROGATO EFFETTIVO
Indennità di comparto	57.633,00	56.177,19	56.177,19
PEO storiche	422.575,95	413.595,35	413.595,35
Nuove PEO 2023	44.500,00	43.254,71	43.254,71
Indennità di responsabilità	67.200,00	54.448,13	52.839,14
Indennità condizioni lavoro	2.000,00	2.000,00	1.484,28
Premi legati alla performance	531.741,56	545.738,71*	540.257,51
Compensi per concorsi a premio	3.000,00	2.049,85	2.049,85
Compensi per incentivi tecnici	16.048,62	16.048,62	13.993,82
Compensi per sentenze favorevoli avvocati dipendenti	15.784,15	15.784,15	13.039,75
	1.160.483,28 €	1.149.096,72**	1.136.691,60 €

*l'onere relativo alla performance è stato definitivamente individuato dopo la ricognizione amministrativa delle risorse di parte stabile non integralmente utilizzate del Fondo 2023, avvenuta con determinazione del Segretario Generale n. 101 del 10/06/2024, che ha visto incrementare le risorse da destinare alla performance anno 2023 di € 13.997,16. Sulla base infatti di quanto stabilito all'art. 6 comma 4 del CCI 2023-2025, le risorse destinate alla performance sono definite con esattezza a consuntivo, tenendo conto delle eventuali "economie" di parte stabile.

**La cifra trova copertura:

- nel saldo al 31.12.2023 del conto di costo 321006 "retribuzione accessoria produttività" per € 1.119.050,93;
- nella scrittura contabile n. 24729 del 29.12.2023 per complessivi € 16.048,62 relative ai compensi spettanti per incentivi tecnici 2023.
- nella scrittura contabile n. 11635 del 10/06/2024, la quale ha rilevato una sopravvenienza passiva di € 13.997,16

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate anno 2024 del personale non dirigente per è assicurata:

- dallo stanziamento nel preventivo economico 2024 al conto 321006 "retribuzione accessoria produttività" - previsto per € 1.115.000,00;
- dallo stanziamento nel preventivo economico 2024 al conto 322000 "oneri previdenziali" per previsto per € 1.140.000,00;
- dallo stanziamento nel preventivo economico 2024 al conto 327044 "oneri fiscali dipendenti" previsto per € 410.000,00.

Marghera, 21/10/2024


Il Segretario Generale
Dr.ssa Emanuela Fattorel